

## REGOLAMENTO (CEE) N. 126/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1988

relativo alla sospensione di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 <sup>(4)</sup>,considerando che è opportuno sospendere le gare previste dai regolamenti (CEE) n. 2735/87 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 2736/87 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 2937/87 <sup>(7)</sup>, (CEE) n. 2938/87 <sup>(8)</sup>, (CEE) n. 2939/87 <sup>(9)</sup>, (CEE) n. 2941/87 <sup>(10)</sup> e (CEE) n. 2942/87 <sup>(11)</sup> della Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le gare previste dai regolamenti (CEE) n. 2735/87, (CEE) n. 2736/87, (CEE) n. 2937/87, (CEE) n. 2938/87, (CEE) n. 2939/87, (CEE) n. 2941/87 e (CEE) n. 2942/87 sono sospese.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
 (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.  
 (3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.  
 (4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.  
 (5) GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 11.  
 (6) GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 13.  
 (7) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 53.  
 (8) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 55.  
 (9) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 57.  
 (10) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 61.  
 (11) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 63.